



CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*Il carcere prima del carcere in una civiltà dell'accusa.
Riflessioni moderne, partendo da Atene e Roma*

LUIGI SPINA

già Professore di Filologia Classica, Università Federico II di Napoli.
Centro Interuniversitario di Ricerca Antropologia del Mondo Antico (AMA), Siena

Corresponding author e-mail: koyaniskaatsi@gmail.com


ABSTRACT

Il carcere prima del carcere è un'espressione nominale il cui significato riguarda le cosiddette culture dell'accusa (antiche e moderne). Questo tipo di comunità considera gli imputati colpevoli o già condannati eticamente, ancor prima di un giudizio.

The prison before the prison is a nominal expression whose meaning concerns the so called (ancient and modern) accusation cultures. This kind of community considers the charged as guilty or already ethically condemned, even before a judgment.

KEYWORDS

Prison, Defense, Accusation, Athens, Rome, Socrates, Attic Orators, Cicero



Il regolamento del carcere, si disse mentre lo sfogliava,
è biopolitica allo stato puro, disciplina totale della vita biologica:
il corpo non è più tuo, in questo consiste la carcerazione.
L. Violante, *Notizie della signora Marthensen?*, Venezia 2022, p. 327

Inanzitutto, prima di entrare nel merito, un sincero ringraziamento a Bruno Capaci per avermi coinvolto in questo suggestivo incontro e introdotto in questa affascinante comunità; su quest'isola così piena di storia - è la prima volta che ci vengo - alla quale devo subito, in quanto sirenologo, una precisazione filologica: la notizia del nome Partenope dato all'isola o a Santo Stefano è offerta unicamente da Claudio Tolomeo, geografo greco-egizio di pieno II sec. d.C., che utilizzava già latitudini e longitudini. L'area insulare è quella delle tre sirene – insieme a Pitecusa (Ischia), Capri e Procida – dalle quali si stacca, per particolari vicende mitiche, proprio Partenope.

Ed eccomi al titolo, nel quale sfrutto una formula che recentemente ha avuto fortuna: la presenza di una cosa (concreta o astratta, si direbbe a scuola) prima che nasca il concetto preciso o la parola che la designa. Formula usata per la retorica antica e per molto altro: per esempio 'il cinema prima del cinema', forse l'aspetto più intrigante.

In questo caso, nonostante il carcere esistesse anche nell'antichità, ho voluto sottolineare la distanza e la forte dissimiglianza fra due esperienze che un'analogia superficiale potrebbe far considerare simili. Una sorta di 'questa pipa non è una pipa'. Ho voluto quindi sottolineare la distanza fra antico e moderno, sapendo che con l'antico, anzi con gli antichi, bisogna in qualche modo fare i conti, come parte della storia dell'umanità. In realtà, come spiegherò, si tratta anche di un 'prima' temporale molto più ravvicinato.

Il mio fare i conti, anche come filologo, non riconosce agli antichi chissà quali valori eterni, quali perfezioni da venerare, quali esempi da trasferire con la bacchetta magica dell'analogia nel mondo contemporaneo. Il mio fare i conti comprende il rispetto che si deve a ogni forma umana di comunità e cultura, del passato e del presente, nel momento in cui la si voglia analizzare; il rispetto dei quadri mentali di quella comunità (lo sguardo cosiddetto emico degli antropologi), prima di operare le opportune comparazioni (facendo ricorso alla padronanza dello sguardo etico, che riguarda il mondo del ricercatore, dell'analista). Solo così si può passare agli effetti della comparazione nel rapporto con la propria contemporaneità e le proprie scelte: adesione, rifiuto (non dico cancellazione, anche se il problema rimane complesso), e via dicendo.

Dunque, se il luogo dove ci troviamo, il carcere in un'isola, quasi forma di reclusione raddoppiata, ha potuto in qualche modo favorire l'evasione del pensiero con il cosiddetto *Manifesto di Ventotene*, cioè la proposta di un mondo possibile che con grande difficoltà le generazioni successive stanno tentando di realizzare, allora vorrei esaminare un percorso inverso, il fatto cioè che 'prima' ancora (ecco la vicinanza temporale del mio 'prima'), prima



ancora che il carcere venga sancito come pena per un'illealtà commessa, possano crearsi condizioni di reclusione, di isolamento per un imputato, o addirittura per un semplice sospettato. Una sorta di carcerazione metaforica, ma con effetti non metaforici.

Il carcere prima del carcere, cioè, come effetto di quella che da tempo cerco di definire, spero ancora per poco, come prevalente cultura (o civiltà) dell'accusa, che caratterizza l'intreccio almeno italiano fra giustizia e informazione, ma può essere rintracciata, con le sue peculiarità, anche nella storia dell'antichità greca e romana.

Carcere ci fu sia nel mondo greco che romano,¹ solo che, in presenza di torture consentite, anzi teorizzate anche nei manuali di retorica, e pena di morte, il carcere finiva con l'essere quasi sempre non il punto culminante della condanna, ma una sorta di provvisorio luogo di soggiorno in attesa della morte o dei tanti supplizi capitali (che Eva Cantarella descrisse in un volume ancora utile);² il nome è spesso associato con altri riguardanti la pena: *metallum*, *ergastulum*, *custodia*, *verbera*, *vincla*, *catenae*, *tenebrae*; addirittura, in alcuni casi, il carcere non presentava alcune delle restrizioni che ci aspetteremmo.

La pena si scontava, in genere, altrove e con altri mezzi, potremmo dire, al punto che, se pensiamo ai colloqui di Socrate in carcere – come quando, nel *Critone*, addirittura immagina di incontrarvi le Leggi, i *nomoi*, e di discutere con loro – nonché alle numerose testimonianze degli oratori attici, ecco che gli antichi, a loro insaputa (mi verrebbe da annotare), diventerebbero esempi di un carcere almeno sostenibile ai giorni nostri.

L'inizio del *Critone*, uno dei dialoghi platonici dedicati al Socrate prigioniero, sembra l'inizio di un incontro fra amici, magari in una località di villeggiatura:

Socrate: Perché arrivi ora, Critone? Non è ancora molto presto?

Critone: Certo che lo è.

S.: Ma quanto presto, per la precisione?

C.: Appena l'alba.

S.: Mi meraviglio che il custode del desmoterio si sia convinto a farti entrare.

C.: È già diventato un mio conoscente, caro Socrate, per la mia assidua frequenza qui; e poi qualche regalo da me l'ha avuto.

S.: Ma sei arrivato adesso o da un po' di tempo?

C.: Direi proprio da un po'.

S.: E allora perché non mi hai svegliato subito, ma te ne sei stato seduto in silenzio?

Ecco: tradurre in italiano, con un calco, *desmoterio* invece che carcere – il luogo, cioè dove si è vincolati, incatenati, come da etimologia – potrebbe farlo sembrare, per chi non conoscesse il greco, un luogo di riposo, magari per l'assonanza con *falansterio*.³

Per converso, la famosa caverna del VII libro della *Politeia*, nella quale Platone immagina degli uomini rinchiusi fin da bambini con gambe e collo in catene e incapaci di conoscere la realtà, ma solo l'ombra della realtà, è certamente un carcere, un *desmoterion*, ma l'interlocutore di Socrate, Glaucone, obietta che quei prigionieri gli sembrano *atopoi*,



ben strani. L'ergastolo come pena infinita non sembra essere contemplato dalla cultura 'giuridica' greca.

Un passaggio, poi, dell'orazione *Contro Aristogitone* di Dinarco, vissuto fra metà del IV secolo e primi decenni del III, sembra disegnare una scena insolita, volendo paragonarla alla condizione delle carceri moderne.

Dinarco, dopo aver accusato di corruzione Demostene – che finì in carcere, dal quale evase per la vergogna – accusa Aristogitone e racconta che, quando l'imputato fu portato in prigione la prima volta delle tante che gli capitarono, si comportò così male verso gli altri carcerati che essi votarono (sì, votarono) che nessuno accendesse il fuoco per lui né consumasse i pasti con lui o partecipasse con lui ai sacrifici.

Ecco, dunque qualcosa, ma proprio solo qualcosa, sul carcere antico, che però rimaneva una delle possibili opzioni, la meno estrema, del percorso della giustizia.

Giustizia che rimane, dunque, il necessario e imprescindibile terreno di analisi per poter parlare di carcere. E ho detto percorso non a caso. Parto dal primo testo che ci mette in contatto con lo spazio e la scena della *Dike*, il termine greco che traduciamo con *Giustizia*. La traduzione, sicuramente appropriata, non mette in rilievo, però, qualche elemento di natura etimologica. Le parole, per limitarci all'italiano, che traducono un termine greco o latino si caricano, infatti, di significati, echi, storie e valori secolari anche delle culture che ci precedono. Conviene capire, d'altra parte, come sono nate nelle lingue d'origine, quali immagini celino le loro etimologie. Spesso si tratta di metafore concrete, spaziali. Nel caso di *dike*, per esempio, sembra essere abbastanza convincente la parentela con *deik-*, che indica una direzione, un tracciato, una linea.⁴ Si potrebbe pensare, almeno per la Grecia, che il concetto di giustizia sia nato come idea di un percorso (oggi diremmo una procedura) da delineare per ricomporre una situazione in avanti, partendo da punti divergenti, insomma, uno strumento processuale. Magari per arrivare al percorso dritto, cioè al diritto!

Proviamo a verificare questa ipotesi analizzando, appunto, la prima scena di 'giustizia', descritta (e forse raffigurata) su uno scudo, un enorme scudo, lo scudo di Achille. Ricordo che si tratta della descrizione orale da parte di un aedo di una scena immaginata presente su uno scudo con immagini 'ferme' ma espressive: una vera complicazione esegetica per un contemporaneo!

Siamo nel XVIII canto dell'*Iliade*; a Efesto è affidato da Teti il compito di fornire al figlio Achille nuove armi; il monumentale scudo è una sorta di enciclopedia culturale illustrata, con vari eventi che vedono protagoniste diverse comunità. Utilizzo la traduzione metrica dell'*Iliade* di Daniele Ventre (Messina, Mesogea, 2010), inserendo le espressioni greche dove mi sembra sia utile tenerne conto:

Era raccolto nell'àgora il popolo; allora nasceva
una contesa (νεῖκος ὄρωρετ), fra loro due uomini avevano lite,



per il compenso d'un morto; gridava (εὔχετο) [affermava con formula] uno aver tutto reso, e s'appellava alla gente (δήμῳ πιφαύσκων), negò (ἀναίνετο) l'altro aver nulla avuto; erano andati dal giudice (ἐπι ἴστορι) [dall'esperto, che indaga] entrambi, ad averne sentenza (πεῖραρ ἐλέσθαι) [quasi: per ottenere per sé il termine, la meta finale della direzione, la sentenza finale] E sosteneva uno e l'altro, il popolo, doppio partito, mentre gli araldi la folla quietavano; intanto gli anziani stavano in circolo sacro, su seggi di pietra polita, scettri stringevano in pugno d'araldi di voce possente; poi fra di loro sorgevano e davano in fila il verdetto (δίκαζον) [quasi: indicavano la direzione] E proprio in mezzo giacevano intanto due aurei talenti, dono per chi, fra di loro, dicesse più retta giustizia (δίκην ἰθύντατα εἴποι) [quasi: indicasse la direzione più dritta]

Un popolo raccolto nell'agorà, in occasione di una contesa fra due uomini, per il risarcimento dopo un omicidio: uno diceva solennemente, giurava, di aver pagato tutto e si appellava al popolo stesso; l'altro sosteneva di non aver ricevuto nulla. Per questo si erano rivolti a un indagatore, un giudice, diremmo, per avere la decisione finale. Mentre il popolo prendeva parte, urlando, trattenuto dagli araldi, gli anziani seduti in circolo si alzavano a turno e proponevano il verdetto. Erano pronti due talenti d'oro per chi fra di loro avesse pronunziato la sentenza più retta.


Qualche rapida osservazione. Innanzitutto, la scena di ricerca di un verdetto 'giusto' si svolge dinanzi a una folla, che parteggia per l'uno o l'altro dei contendenti, forse influenzando coloro che, anziani diretti da un esperto, saranno tenuti, in forma rituale, a esprimere il proprio parere. La lite nasce da una morte, un omicidio e dal compenso che si deve alla famiglia del morto.

I due contendenti non seguono, nella descrizione, il rapporto logico fra accusa e difesa, su cui tornerò fra breve, ma sembra esprimersi prima l'accusato, cioè chi si difende, sostenendo che ha regolato i conti. Per secondo sembra parlare l'accusatore, che avrà sollevato per primo il problema, sostenendo di non aver ricevuto nulla.

Alla fine gli anziani esprimono ciascuno il proprio verdetto e si prospetta il compenso per chi, con evidente valutazione finale del giudice, unico esperto, abbia espresso il parere più opportuno, che sarà consistito nell'individuare quasi 'la direzione più diritta, senza deviazioni', cioè la giustizia più retta.

In questo testo così pionieristico dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, cioè della ricomposizione di una divergenza, si evidenziano alcuni meccanismi che hanno a che fare con la scena giudiziaria, con i protagonisti giudicanti, con il rituale della sentenza, con le figure dei contendenti.

Quanto alla forse non lineare descrizione dell'intervento di accusa e difesa nella scena sullo scudo di Achille, bisogna ricorrere a una riflessione di Quintiliano (I d.C.) relativa all'origine della retorica: se cioè fosse nata in occasione dei processi seguiti alla caduta delle



tirannidi in alcune città della Sicilia, come sembrava ipotizzare un Aristotele perduto citato da Cicerone (*Brutus* 46). Ebbene, Quintiliano (*Institutio oratoria* III 2,2) sostiene che si deve ipotizzare sia nata prima l'accusa, la rivendicazione, che avrà preceduto la difesa; e in questa stessa sequenza gli argomenti capaci di rafforzare un'accusa/rivendicazione e quindi la relativa difesa. L'esempio addotto da Quintiliano riguarda l'arma da taglio, inventata certamente per colpire e poi usata anche per difendersi. La sequenza contraria sarebbe illogica.

La necessità che esista il contraddittorio, anche nella cultura antica, è definita da Aristotele nella *Retorica* (I 3 1358a 36 ss.). Nel distinguere i tre tipi di discorso retorico in base alla triplice funzione giudicante dell'ascoltatore, a proposito della funzione del membro del tribunale, cioè del giurato, il δικαστής, Aristotele fissa così il meccanismo della giustizia: «Appartengono a *dike* [starei per dire: allo stabilire la direzione] sia l'accusa che la difesa. Non si sfugge: i contendenti devono sostenere l'una o l'altra di queste parti».

Converrà annotare anche qualche piccola precisazione sui due termini che indicano in greco e latino accusa e difesa.

Accusare = καταγορεύειν/κατηγορεῖν, azione verbale solenne, nel luogo comunitario dei discorsi, l'*agorà*, esprimersi contro; in latino *accuso* (*ad-causam*), porto a discussione, a processo.

Difendere, difendersi = ἀπολογεῖσθαι, parlare, argomentare in proprio favore, implicandosi, a partire da un'accusa. Il latino *defendo* accentua l'elemento del colpire (*fendo* non è attestato senza preverbio), quindi del proteggersi da qualcuno o qualcosa.

Quando, nelle *Eumenidi*, l'ultimo atto della trilogia dell'*Oresteia* di Eschilo, Atena avvia la *dike*, cioè il percorso della giustizia, incontriamo, ai vv. 582 ss., ὁ διώκων, l'inseguitore, il persecutore, l'accusatore, che ha il corrispettivo in ὁ φεύγων, il perseguito, chi tenta di fuggire e difendersi: una metafora venatoria o bellica, che però si risolve in un confronto verbale, come accade fra le Erinni/Eumenidi e lo stesso Oreste.

L'interrogatorio di Oreste è, infatti, in piena regola. E Apollo lo difende in quanto testimone a favore.

Andrà, quindi, sottolineato che la trilogia eschilea (459/8 a.C.) riporta gli spettatori al passato mitico dei processi, mentre le procedure di giustizia sono appena cambiate nell'Atene dell'Areòpago (462/1 a.C.).

A differenza che nei testi dei trattatisti e maestri di retorica, la tragedia riproduce, sulla scena, il mondo della giustizia in atto.⁵

Nei tribunali, poi, sono gli oratori a trovare e offrire ai giudici argomenti su accusa e difesa, nonché su colpevoli e innocenti. Inizia, cioè, con loro, la tendenza a fare della accusa o della difesa un campo concettuale, a prescindere dal concreto processo in atto, individuandone categorie, comportamenti, argomenti: *topoi*, appunto, per vincere in un processo.

Vorrei proporre solo tre passaggi che accentuano diversamente i rapporti fra accusa e difesa:⁶



Lisia XIX, *Sui beni di Aristofane contro il fisco*, 3:

È inevitabile che chi si difende, anche se lo ascoltate senza pregiudizi, sia svantaggiato. I nostri avversari, infatti, hanno sostenuto l'accusa preparandosi a lungo e al sicuro da rischi personali, mentre noi affrontiamo il processo con paura, fra le calunnie ed esponendoci a un rischio gravissimo.

Demostene XIX, *Sull'ambasceria tradita*, 215 s.:

Sapete certo che, da quando sono apparsi al mondo uomini e processi, non è mai stato incastrato uno che si riconoscesse colpevole, ma hanno la faccia tosta, negano, mentono, accampano scuse, fanno di tutto per non dover rispondere a *dike* [quasi: per non ammettere la giusta direzione].

Eschine, III, *Contro Ctesifonte*, 193 s.:

Ormai per i trucchi di Demostene tollerate che nei tribunali si sia istaurata una prassi vergognosa: avete mandato a gambe all'aria le leggi di *dike* della città. Ora l'accusatore si difende e l'imputato accusa.

Nella risposta a Eschine, Demostene (XVIII, *Per Ctesifonte, Sulla corona*, 1) afferma che le leggi e il giuramento prevedono l'obbligo di prestare ascolto in modo imparziale a entrambe le parti. E prosegue ribadendo che questo significa non soltanto non formarsi un giudizio preconcepito su nessun punto del dibattito e accordare la stessa benevolenza ai contendenti, ma anche lasciare che ciascuno segua l'ordine dei suoi argomenti di difesa come li ha voluti e scelti.

Come si vede, già in questi pochi passaggi troviamo non solo il sostegno alle ragioni dell'accusa, che la identificano quasi con la sentenza finale, ma anche la necessità del contraddittorio, del rispetto per la posizione dell'accusato, che deve rispondere con maggiore impegno alle accuse ma anche alle insinuazioni.

Da questo punto di vista, a proposito del ribaltamento di ruoli secondo il quale l'accusatore sembra costretto a difendersi, mentre è l'imputato ad attaccare – situazione che naturalmente è maggiormente accentuata nel caso dei processi a sfondo politico che avvenivano molto spesso nell'Atene di Demostene ed Eschine –, viene in mente, per un parallelo certo da contestualizzare, un famoso processo per stupro del 1979, trasmesso dalla RAI e quindi capace di coinvolgere l'opinione pubblica, durante il quale Tina Lagostena Bassi, che rappresentava la donna violentata, affermò con forza, di fronte al modo di procedere e di interrogare del giudice: «Io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza».

Può, dunque, essere concepibile che, ancor prima che un processo faccia il suo corso, si determini, per una delle parti, in genere per quella che viene accusata o indagata, una situazione di costrizione, di sospetto? Una sorta di carcere senza sbarre, ma capace di isolare dalla propria comunità?

Sceglierei, ora, due passi di Cicerone per segnalare come emerge, in un importante rappresentante della riflessione e della pratica giudiziaria e politica della Repubblica



romana, una costante attenzione, invece, ai problemi della difesa e alle procedure corrette dell'accusa. Naturalmente è fuori dalla mia portata addentrarmi nelle complesse procedure della giurisprudenza romana.

Il primo passo è tratto dalla prima causa criminale di Cicerone, la difesa di Sesto Roscio Amerino (dell'80 a.C.), accusato di parricidio. Una difesa rifiutata da molti, per via dei legami degli accusatori con Silla, ma che Cicerone si assume, a inizio carriera, portando all'assoluzione l'imputato. Perché l'ha fatto, *audacissimus ex omnibus*, si chiede all'inizio il giovane Cicerone, anche perché sa che la sua 'cultura della difesa', che troveremo anche nelle *Verrine*, di dieci anni dopo, non è quella prevalente. Per questo, a metà dell'orazione (56-57), per scagionare Sesto Roscio Amerino, Cicerone cerca di motivare con la categoria dell'utile il ricorso che a Roma si fa con frequenza agli accusatori (ricordiamo i sicofanti, gli accusatori di professione nell'Atene classica). Gli accusatori servono, perché rappresentano un freno alla temerarietà altrui.

A tale proposito ricorderei che, alla vigilia della campagna elettorale per il consolato del 63 a.C., il fratello di Cicerone, Quinto Tullio, nel cosiddetto *Manualetto di campagna elettorale* (*Commentariolum petitionis*), suggerisce (14,55) di far capire ai propri avversari competitori di poter in ogni momento suscitare un processo contro di loro: «Fagli capire e sapere che li sorvegli e li tieni d'occhio!» (*Fac ut se abs te custodiri atque observari sciant*). Da notare, d'altra parte, le implicazioni di «custodire», sorvegliare ma anche tenere in prigione. Insomma, l'accusa, il dossier sull'avversario, può rivelarsi una sorta di impedimento all'azione politica (naturalmente attualizzo il contesto).

Ma torniamo alle considerazioni dell'80 a.C. Certo, sostiene Cicerone, non bisogna farsi ingannare dagli accusatori. Uno può essere innocente, però difficilmente sarà esente da un sospetto, e dunque se qualcuno lo accusa, ma apertamente, provocando un processo, sarà meglio che se lo calunniasse in privato e segretamente. Perché, ecco la giustificazione degli accusatori 'in buona fede', per così dire: un innocente, se accusato, può essere assolto; un colpevole, se non accusato, non potrà mai essere condannato! Sentiamolo in latino: *innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest*. Raccomandazione non trasferibile, certo, nelle pratiche moderne!

Che poi gli accusatori in malafede, come quelli che accusano, senza avere prove, il suo assistito, siano assimilabili agli accusatori non umani, come le oche e i cani che proteggono il Campidoglio e qualche volta starnazzano o abbaiano a caso, anche quando si avvicina un fedele, è lo stratagemma retorico che Cicerone usa per non attaccare frontalmente il ruolo degli accusatori, ma renderlo, in quel processo, ininfluenza.

D'altra parte, quando, nel 70 a.C., ed è il secondo testo, ancora una volta *audacissimus ex omnibus* forse, Cicerone assume non più una difesa, ma l'accusa di Verre, il governatore della Sicilia accusato di ogni misfatto, non lo fa solo per evitare che la assuma un finto accusatore, in realtà invece complice di Verre, il Quinto Cecilio contro cui Cicerone



pronunzia la *divinatio* preliminare al processo, il discorso per la scelta dell'accusatore. Lo fa perché, in fin dei conti, quell'accusa è contemporaneamente una difesa, la difesa dei Siculi, della loro dignità e della loro storia.

Cicerone, *Divinatio contra Quintum Cecilium* (70 a.C.), premessa alle Verrine, 1; 5:
haec quae videtur esse accusatio mea non potius accusatio quam defensio est existimanda. defendo enim multos mortales, multas civitates, provinciam Siciliam totam.

Diventare accusatore di altri per difendere, proprio quando sembrano violati i principi e le basi del processo giusto; quando l'accusa sembra essere già sentenza e l'accusato viene investito dall'odio dell'opinione pubblica che lo crede già colpevole riconosciuto. Ecco un modo di ritrovare la giusta direzione della giustizia evitando quel carcere prima del carcere che non fa onore a una cultura giuridica che sia tale.

Come non ricordare, infatti il famoso *J'accuse* di Zola per l'*affaire* Dreyfus, l'ufficiale francese di origine ebraica, in realtà la difesa di un uomo accusato ingiustamente, contemporaneamente accusa ai brogli della gerarchia militare che voleva farne il capro espiatorio di una vicenda non saputa gestire correttamente? Recente è il film di Roman Polanski, *L'ufficiale e la spia* (2019), che ricostruisce la vicenda con grande intensità.

Cultura giuridica che, del resto, è nella nostra Costituzione (art. 111), che contiene già indicata, in forma inequivocabile, la procedura, il metodo dialettico da osservare con rigore e intelligenza.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La definizione di 'giusto' processo si affida alla legge e alla sua gestione, che si può sintetizzare nel 'principio del contraddittorio nella formazione della prova'. Le parti sono messe sullo stesso piano, anche se sembra di capire che partire 'accusati' (non 'colpevoli', sia ben chiaro) è uno svantaggio oggettivo, cui si tenta di dare garanzie di ristabilimento, nel corso del processo, di condizioni alla pari. Fra queste condizioni figurano la 'ragionevole durata' del processo e la 'riservatezza' delle comunicazioni, cui occorre aggiungere – come prescrive lo stesso art. 111 – l'obbligo per il giudice di dare conto, nella motivazione del provvedimento, della giustificazione razionale della decisione.



Come si può constatare e molti sanno davvero più di me, la Costituzione non parla di *garantismo*, *giustizialismo*, né tanto meno di *impunitismo*, recente neoconio a mio parere un po' bizzarro. A voler essere pignoli, *garantismo* e *giustizialismo* dovrebbero essere connotazioni polari di chi giudica in qualche modo il procedimento giudiziario (garantista sarebbe chi sottolinea il giusto processo; giustizialista chi propenderebbe verso una giustizia intransigente, più sensibile all'accusa), mentre *impunitismo* sembrerebbe essere connotazione di chi, accusato, tenta di avere una giustizia non imparziale, ma ammorbidita a suo favore. Sfumature, ripeto, dovute anche a quello che a me pare il mancato richiamo alla Costituzione nell'acceso dibattito politico che si svolge da qualche decennio in Italia; e, soprattutto, la mancata sottolineatura di due elementi chiave: la durata del processo e la riservatezza delle informazioni, cui aggiungerei come elemento cardine di rilievo prioritario rispetto agli altri, di recente sottolineato da insigni giuristi, come Giovanni Fiandaca, la presunzione di innocenza fino a prova contraria, elementi che la recente riforma della giustizia, ancora parziale, dovuta alla ministra Cartabia, sembra tenere presenti.

Soprattutto il tema della riservatezza è quello delicato, quello che rischia di configurare l'apertura della porta del carcere metaforico di cui sto parlando, al punto che, come ormai si denuncia da molte parti, l'avvio di un procedimento giudiziario con il famigerato *avviso di garanzia* diventa, nei fatti, l'apertura del processo vero e proprio, ma gestito in un'arena non consona, quale quella dei *media* – carta stampata e televisione, nonché rete –, nella quale il contraddittorio è praticamente inesistente e l'opinione pubblica, partecipe spesso in prima persona (interviste al passante, giudizi di intellettuali e di *esperti* a vario titolo), fa da pubblico e giudice contemporaneamente.

Quanto di questo meccanismo veda protagonisti anche alcuni rappresentanti del mondo professionale della Giustizia (magistrati, avvocati ecc.) è elemento che ciascuno potrà valutare, naturalmente senza generalizzazioni del tutto improduttive.⁷

Efficaci parole, diffuse in rete, ha dedicato al problema uno sceneggiatore e scrittore, premiato nel 2014 con l'Oscar per *La grande bellezza* del regista Paolo Sorrentino, Umberto Contarello: «Viviamo in un posto in cui esiste il diritto diffuso di accusare gli altri; il sistema informativo fa spettacolo, alimenta un sentimento di caccia alle streghe, non coltiva la complessità, non fa distinzioni, è insieme voyeur e boia».

Difficile dargli torto, almeno a mio parere. Si è esteso a dismisura lo spazio limitato dello scudo di Achille, nel quale ci si alzava a turno per esprimere la propria convinzione sulla contesa in corso, con alle spalle una folla schiamazzante, uno spazio che ha ancora il suo valore iconico di luogo chiuso, dal quale non si può uscire fin quando *dike* non è stata pronunciata, in un film come *La parola ai giurati* (*Twelve Angry Men*) di Sidney Lumet, del 1957.

Ecco, allora il *vulnus* che mi ha spinto a parlare di carcere prima del carcere, del clima di accusa che può perseguire per anni una persona, indipendentemente dall'iter processuale,




e che spero le recenti e prossime riforme possano servire a cancellare definitivamente. Non vorrei mai che diventasse realtà una pagina geniale di un grande intellettuale rumeno, Matel Călinescu (1934-2009), in *Vita e opinioni di Zacharia Lichter*, tradotto da un caro amico e collega, Bruno Mazzoni:⁸

Una volta, Zacharias Lichter sparì per alcune settimane - un'assenza fin troppo prolungata per poter essere messa nel conto di una delle sue enigmatiche 'fughe'. Quando tornò, i conoscenti appresero con stupore che era stato fermato dalla polizia, sotto l'accusa di furto - contro la quale, benché incolpevole, non aveva protestato - e che, per un puro caso, venendo catturato il vero ladro, era stato rimesso in libertà, e neppure in tale occasione lui aveva avuto qualcosa da obiettare, nemmeno contro il trattamento brutale a cui era stato sottoposto, come un qualsiasi tagliaborse ordinario, durante il tempo della detenzione.

«Cosa dovevo fare» - aveva spiegato Zacharias Lichter - «è assai spiacevole essere accusato ingiustamente, ma ben più *spiacevole* - e il termine mi pare troppo lieve - è stare a discolparsi. Poiché esiste, in verità, qualcosa di esecrabile e di profondamente indecoroso in qualsiasi discolpa, e pure se fossi stato condannato a decine d'anni di prigione per un crimine che non mi sarei nemmeno sognato, comunque non sarei sceso fino al punto di provare a dimostrare la mia non colpevolezza. Ancor più di questo, anche se fossi stato minacciato con la messa al rogo per un'idea che non condivido - per un'idea che mi sembri falsa, aberrante o malefica - avrei preferito essere martirizzato in nome di essa piuttosto che provare a rinnegarla».

Un drammatico, (e fantasioso) paradossoso, ma che suona come possibile e inevitabile conseguenza di etica personale in mancanza di una vera giustizia.





NOTE

- 1 C'è la voce *carcer* del *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* di Ch. Daremberg ed Edm. Saglio, I/2: 916-919, ancora molto utile; il *Dictionnaire* fu pubblicato fra fine '800 e inizi '900 ed è consultabile in rete: <https://dagr.univ-tlse2.fr/> (visualizzato a settembre 2022).
- 2 Cantarella 2018.
- 3 Ringrazio un anonimo revisore, oltre che per più circoscritte correzioni, per avermi suggerito una necessaria precisazione. L'immagine del carcere, nei dialoghi platonici con protagonista il Socrate prigioniero (*Critone* e *Fedone*), non può certo costituire in quanto tale un documento realistico, ma va letta ricordando che la presenza di Socrate tende a rendere ogni luogo uno spazio di parole, di scambio dialogico; dunque quasi ad attenuare la durezza concreta del luogo di reclusione.
- 4 Si veda Chantraine 1999: 284. Riprendo qui, adattandoli, alcuni temi trattati in un recente intervento: Spina 2020.
- 5 Molto utile il recente Stolfi 2022.
- 6 In Isocrate, *Sullo scambio degli averi*, 20-22, l'intero passo condanna la calunnia, che costringe a difendersi mentre procura buona fama ai mentitori e fa apparire colpevoli gli innocenti. Isocrate mette in guardia dall'ascoltare solo chi denuncia.
- 7 Su questo tema, indico spesso come riferimento di analisi lucida ed esauriente Garapon 2007, in part.: 219-241, con, in tutto il volume, opportuni riferimenti alle culture antiche.
- 8 Firenze, Spider&Fish 2021: 47 (*Innocenza e colpevolezza*).

BIBLIOGRAFIA

- Cantarella E. (2018), *I supplizi capitali. Origini e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, Feltrinelli.
- Chantraine P. (1999), *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, nouvelle édition mise à jour, Paris, Klincksieck.
- Garapon A. (2007), *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, ed. it. a cura di D. Bifulco, Milano, Raffaele Cortina (ed. or. 2001).
- Spina G. (2020), *Giustizia antica e moderna: civiltà dell'accusa o della difesa?*, in *Compagni di classici III. Ventisei studiosi per continuare a dialogare con la cultura classica*, Torino, Club di Cultura Classica "Ezio Mancino" ONLUS: 54-62.
- Stolfi E. (2022), *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, il Mulino.